



**STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. 231/2001**

Quorum SGR

Abstract

Milano, Dicembre 2012

Documento approvato con Delibera del 27 novembre 2012

Sommario

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	NOMINA E COMPONENTI DELL'ORGANISMO	3
3	ASPETTI GENERALI SULLE CONVOCAZIONI.....	3
4	SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE	5
5	REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ.....	5
6	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	6
7	DURATA IN CARICA	7
8	CESSAZIONE DELL'INCARICO	7
9	OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA.....	7
10	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	8
11	COMPITI DELL'ORGANISMO	8
12	POTERI DELL'ORGANISMO.....	8
13	COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI.....	8
14	RESPONSABILITA'	9
15	RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO	9
16	VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.....	9
17	RIPORTO INFORMATIVO	9
18	STATUTO DELL'ORGANISMO	9
19	MODIFICHE DELLO STATUTO.....	10

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso Quorum (di seguito “Società”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello Organizzativo”) adottato dalla Società con delibera del _____ allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”).

Omissis

2 NOMINA E COMPONENTI DELL’ORGANISMO

Omissis

3 ASPETTI GENERALI SULLE CONVOCAZIONI

- 3.1 Al Presidente dell’OdV spetta la possibilità di convocare e presiedere le adunanze del Comitato stesso.
- 3.2 L’OdV nomina un Segretario, anche al di fuori dei membri designati, che provvederà a redigere i verbali delle adunanze. Tutti i verbali sono tenuti a disposizione del CdA e sono sottoscritti dallo stesso Segretario e dal Presidente.
- 3.3 Qualora sia ritenuto opportuno, anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori dell’OdV altre risorse di Quorum o esterne; in particolare potranno presenziare consulenti esterni, tecnici e Responsabili delle Direzioni/Servizi Aziendali chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

- 3.4 Alla presenza di situazioni d'impedimento eccezionale, ciascun membro in carica può farsi sostituire da persona dal medesimo designata che non sia in condizioni d'incompatibilità con la carica
- 3.5 L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale o ogni qual volta uno dei suoi componenti lo ritenga opportuno.

L'OdV si riunisce:

- con cadenza semestrale;
- su richiesta del Presidente dell'OdV (su sua eventuale iniziativa o a seguito del ricevimento di una segnalazione che riporti un rischio grave e attuale di commissione dei reati ex 231 e/o violazione del Modello 231);
- su richiesta del 50% dei suoi componenti (su propria iniziativa o a seguito del ricevimento di una segnalazione che riporti un rischio grave e attuale di commissione dei reati ex 231 e/o violazione del Modello 231).

In linea di principio le riunioni dell'OdV sono convocate dal Presidente.

La convocazione viene diramata via e-mail, fax, posta ordinaria all'indirizzo comunicato dai membri, almeno la settimana precedente la data fissata per la riunione.

La comunicazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

E' ammessa l'opportunità di collegarsi in video/audio conferenza, purché siano garantiti i seguenti principi:

- identificazione certa di tutti i partecipanti alla riunione;
- correttezza nella trasmissione dei dati e delle informazioni tra i partecipanti;
- facilità d'intervento nella discussione per tutti i partecipanti senza inficiare la possibilità di scambio di documentazione relativa agli argomenti oggetto della riunione.

Al verificarsi di tali presupposti, la riunione dell'OdV si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

4 SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

- 4.1 Le riunioni s'intendono validamente costituite alla presenza di tutti i membri.
- 4.2 E' fatto obbligo ai membri di dichiarare la propria situazione d'incompatibilità o di conflitto d'interessi, all'apertura della seduta.
- 4.3 Alle riunioni in cui si discute di segnalazioni, valutazioni, provvedimenti da adottare nei confronti di un membro dell'OdV, questi non può prendere parte.
- 4.4 Alle riunioni in cui si discute di segnalazioni, valutazioni, provvedimenti da adottare su questioni sulle quali un membro si trovi in conflitto d'interessi, questi non può partecipare.
- 4.5 Al fine di evitare situazioni che potrebbero generare un conflitto d'interessi, a ciascun membro dell'OdV è fatto divieto di prendere parte alle attività di verifica e controllo attuate nell'ambito delle Direzioni e/o funzioni organizzative d'appartenenza del membro stesso. Nel caso di conflitti o d'interesse di un membro dell'OdV i rimanenti due terzi provvederanno a nominare un sostituto (sostituzione temporanea per la sola attività di verifica i conflitto d'interesse).
- 4.6 Per ogni riunione sarà redatto un verbale a cura del Segretario e sarà archiviato dallo stesso.
- 4.7 L'OdV potrà validamente deliberare con il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

5 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

- 5.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- 5.2 E' necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:
 - a) Competenze:
 - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera Quorum SGR;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili alla configurazione di ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge "attività ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

6 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

- 6.1 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.
- 6.2 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.
- 6.3 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.
- 6.4 Non possono essere nominati membri dell'OdV, e se designati decadono:
- coloro i quali abbiano riportato una condanna (anche non definitiva) per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero siano stati condannati con sentenza (anche non definitiva): 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;

- 6.5 I membri dell'OdV sono tenuti a far conoscere immediatamente al CdA l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

7 DURATA IN CARICA

- 7.1 L'Organismo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- 7.2 L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino al suo rinnovo o all'insediamento del nuovo Organismo.
- 7.3 L'OdV decade alla data della riunione convocata relativa all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'organismo stesso.

8 CESSAZIONE DELL'INCARICO

- 8.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

Omissis

9 OBBLIGHI DI DILIGENZA E RISERVATEZZA

- 9.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- 9.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono da ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

10 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 Tutte le attività dell'OdV, le comunicazioni verso il CdA e lo svolgimento delle verifiche devono essere custodite in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) e conservate in luogo sicuro per un periodo di 10 anni. La gestione e custodia dell'archivio è in carico all'OdV, fermo restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

11 COMPITI DELL'ORGANISMO

11.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

Omissis

12 POTERI DELL'ORGANISMO

12.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

Omissis

13 COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

13.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

- 13.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6.

14 RESPONSABILITA'

Omissis

15 RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO

Omissis

16 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Omissis

17 RIPORTO INFORMATIVO

- 17.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta il CdA almeno annualmente e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi necessità e/o opportunità mediante apposite relazioni.

18 STATUTO DELL'ORGANISMO

- 18.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, formato delle verbalizzazioni, la

determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

- 18.2 Lo Statuto viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

19 MODIFICHE DELLO STATUTO

- 19.1 Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Cda, previa consultazione con l'OdV.